



“BONUS ASSISTENZA DOMICILIARE”

Di cosa si tratta

Il Bonus Assistenza Domiciliare è **una forma di assistenza domiciliare** in favore dei **bambini affetti da gravi patologie** croniche.

Si tratta di un buono su base annua parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Da quale soggetto viene erogato

I contributi sono corrisposti direttamente **dall'INPS** su domanda del genitore.

Chi può accedervi ed in base a quali criteri?

La domanda può essere presentata dal **genitore di un minore – naturale, adottato o in affido** - in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l'Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all'esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo);
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- *status* di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia.

Attenzione: il soggetto richiedente deve avere la stessa residenza del figlio e tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Il contributo può essere interrotto?

L'INPS **interrompe** l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;



- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi);
- provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell'affidamento preadottivo.

Tuttavia, Il verificarsi di una delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nell'erogazione del contributo da parte di un soggetto diverso, se sussistono i presupposti di legge per accedere al contributo alla data di subentro. Il termine previsto per il subentro è fissato improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza.

Con quale modalità è possibile accedervi?

Da questo link si accede alla pagina per presentare *on line* la relativa domanda
<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione>

La richiesta di bonus è trasmessa collegandosi al portale "*inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione*", in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

A chi occorre inviare la domanda

La domanda deve essere **presentata all'INPS** con procedura *on line*.

La domanda può essere presentata al fine di ottenere il contributo per:

- a) spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l'art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito "contributo asilo nido";
- b) forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l'art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito "contributo forme di supporto presso la propria abitazione".

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per il contributo deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.

Si evidenzia che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del "contributo asilo nido" non possono presentare anche domanda per il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione".

Entro quando va inviata la domanda?

Le domande possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall'Istituto con specifico messaggio, **fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento della domanda stessa.**



Le domande che non sono lavorabili per insufficienza di *budget* vengono registrate a sistema con riserva e assumono lo stato di “Protocollata con riserva”. Qualora, a seguito del pagamento delle mensilità prenotate, residuino delle somme ancora disponibili, si procede al recupero delle domande registrate a sistema con riserva secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Quali documenti vanno allegati?

Per il contributo per la frequenza di asili nido pubblici e/o privati il richiedente deve allegare la seguente documentazione:

1. fattura mensile contenente la denominazione dell’asilo nido con i dati sociali che identificano lo stesso (nome, indirizzo sede legale, codice fiscale o partita IVA del nido), estremi della fattura (numero fattura e anno), i dati identificativi dell’intestatario della fattura (nome e cognome, indirizzo e codice fiscale del genitore che ha presentato la domanda del contributo);
2. documentazione relativa al pagamento effettuato con modalità tracciabili a favore dell’asilo nido.

Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve allegare:

- **un attestato rilasciato dal pediatra** di libera scelta che certifichi per l’intero anno di riferimento **“l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”**.

Qual è la misura del contributo?

L’importo erogabile al genitore richiedente è determinato in base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Riportiamo di seguito gli importi massimi che possono essere concessi, con parametri validi per entrambi i contributi:

- bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
 - 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
 - 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;
 - 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro;
- bambini nati dal 1° gennaio 2024:
 - 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;



- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.

Sarà preso a riferimento l'ISEE minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini dell'attribuzione del buono in oggetto, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda:

- 1- bonifico domiciliato
- 2- accredito su conto corrente bancario o postale
- 3- libretto postale o carta prepagata con IBAN
- 4- conto corrente estero Area SEPA.

Quali sono i tempi di risposta?

Entrambi i *bonus* possono essere erogati, nel limite di spesa annuale previsto dalla legge **secondo l'ordine di presentazione della domanda online**.

Ci sono siti/ recapiti utili da poter consultare?

Video **tutorial** per la compilazione della domanda

<https://www.inps.it/news/bonus-asilo-nido-2022-online-il-servizio-e-il-videotutorial>

Fonte normativa

Legge 11 dicembre 2016, n. 232: art. 1, comma 355 (legge di bilancio 2017)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&isAnonimo=false&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario&normativi=false¤tPage=1

Legge 27 dicembre 2019 n. 160: art. 1, comma 343 (legge di bilancio 2020) (innalzamento dell'importo annuale)

Circolare INPS n. 27 del 14 febbraio 2020

<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2027%20del%2014-02-2020.pdf>

Manuale utente bonus asilo nido

[https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Manuale Utente BonusAsiloNidoVer 5.0.pdf](https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Manuale_Utente_BonusAsiloNidoVer_5.0.pdf)

Circolare INPS n. 60 del 20/03/2025

“Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Aggiornamento delle indicazioni per l’accesso al contributo e presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2025”.

Scheda aggiornata al 16/03/2026 ARL-MXC